

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA

DPR 11.05.2016 pubblicato su GURI n. 128 del 03.06.2016.

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

(EX ARTICOLO 48 DEL TUEL N. 267/2000)

N. 36 DEL 02-03-2017

Oggetto:

Ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma da Ciro Ramaschiello ed altri - Nomina legale per la costituzione e la difesa dell'Ente in

giudizio.

Proponente: Area Organi Istituzionali Contenzioso - Informagiovani

L'anno 2017, il giorno del del mese di Hazzo, alle ore 17, Obella Sede Comunale dell'Ente, sita in Piazza Marconi, si è riunita la Commissione Straordinaria, giusta DPR dell'11.05.2016, così composta:

1	Luca	Rotondi	SI X	N0
2	Savina	Macchiarella	SI.	NO
3	Pasquale	Trocchia	SI	NO X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione del presente verbale ai sensi di legge;

□ il responsabile dei servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 e art. 147 bis, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

□ il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 e art. 147 bis c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

La Commissione Straordinaria

Premesso che con ricorso acquisito al protocollo comunale in data 27 luglio 2016 al n. 8092 i signori Ciro Ramaschiello, Giuseppe Coppola, Giuseppe Esposito, Vincenzo Della Volpe, Raffaele Marino, Saverio Misso e Michele Conte in qualità di ex amministratori comunali, hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, - Roma- per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 maggio 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato sciolto il Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, con la contestuale nomina per la gestione della Commissione Straordinaria, nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e/o consequenziale per come indicato nel ricorso;

Considerati i motivi esposti nel DPR di scioglimento del Consiglio Comunale e le ragioni indicate nel ricorso, sussiste l'interesse dell'Ente comunale a costituirsi nel giudizio davanti al TAR, al fine di tutelare per quanto di competenza, la legittimità degli atti impugnati, il cui fine è quello di garantire che la Pubblica Amministrazione comunale venga gestita secondo criteri di piena legalità, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, che risultano per contro gravemente compromessi nel caso in cui gli organi comunali subiscono il condizionamento e/o le infiltrazioni della criminalità organizzata;

Visto il DPR dell'11 maggio 2016 e del 20 luglio 2016, e considerate le motivazioni in esso esposte;

Precisato che:

- la costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre Sez. reg. controllo per la Basilicata deliberazione n. 19/2009/PAR, Sez. Regionale controllo Umbria, Deliberazione n. 137/2013/PAR) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 2730/20 12), è nel senso che il conferimento del singolo incarico legale, connesso alla necessità contingente di difesa in giudizio, non costituisca appalto di servizi legali, ma integri un contratto d'opera intellettuale, che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;
- la medesima ricostruzione è accolta dall'AVCP (ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 07 luglio 2011, dove si legge "A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR)."

Rilevato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, sez. V, sentenza 16.05.20 14 nº 2518), in merito alla competenza in tema di costituzione in giudizio degli Enti territoriali, rinvia all'autonomia statutaria e organizzativa, resa più incisiva in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, evidenziando che spetta alle regole organizzative interne, che stabiliscono i rapporti tra organi giuntali e i presidenti delle stesse, ed in primo luogo allo Statuto, sancire le modalità

mediante le quali questi ultimi conferiscono il mandato ad lites ai procuratori in giudizio degli enti, e se la costituzione debba aver luogo previa delibera di autorizzazione o meno;

Considerato che con delibera Commissariale n. 33 del 13.09.2016 è stata approvata la short list di avvocati, ma che ivi è stata anche prevista la possibilità per "la Commissione Straordinaria per questioni delicate e particolari di nomina di un proprio professionista di fiducia al di fuori della short list";

Ritenuto, di individuare nell'avvocato Gaetano Callipo, il cui curriculum professionale garantisce i requisiti di specifica esperienza e professionale, il professionista cui affidare la difesa dell'Ente;

Precisato che l'incarico in questione sarà affidato alle condizioni di trattamento economico indicate dal predetto legale, per l'importo forfettario complessivo di € 4.500,00 oltre IVA e CPA e spese vive documentate;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 11. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.L. n. 174/20 12, convertito con legge n. 213/2012;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di conferire incarico all'avvocato Gaetano Callipo con studio in Gioia Tauro Via Lomoro n. 144 e Roma via Fulcieri Paulucci de Calboli n.1 di assistere e difendere il Comune nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio introdotto con il ricorso sopra indicato, con ogni facoltà di legge per la più ampia difesa del Comune;
- 3. di regolare con separata convenzione l'incarico con il predetto professionista;
- 4. di demandare al responsabile del servizio Contenzioso l'adozione di ogni atto gestionale conseguenziale alla presente deliberazione;

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Area Organi Istituzionali

Pareri art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Commissione Straordinaria con atto N. 36 del 02 - 03 - 2017

Oggetto: Ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma da Ciro Ramaschiello ed altri - Nomina legale per la costituzione e la difesa dell'Ente in giudizio.

00

Parere Tecnico	Jovore Voll				
	V				
2/3/12		Il Responsabile (Dott. Lorenzo Capazano)			
Parere contabile	vurele				
		Il Responsabile (Rag. Anjonio Spenone)			
Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.					
Si attesta la copertura fin	anziaria:				

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio Sperone)

Dr. Luca Rotondi

Dott.ssa Savina Macchiarella Lucreel

Dr. Pasquale Trocchia



Albo Pretorio N.335

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi

и03-03-2017

Il Segretario Generale Dott.ssa Gelsopiina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 03-03 - 2017



Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano

.